

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA CORDELLA E ALTRI c. ITALIA

(Ricorsi n. 54414/13 e n. 54264/15)

SENTENZA

STRASBURGO

24 gennaio 2019

La presente sentenza è stata parzialmente tradotta dal Funzionario linguistico dott.ssa Maria Giuseppina Cesari. I riassunti sono a cura del Sostituto Procuratore generale Consigliere Pasquale Fimiani.

Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni previste all'articolo 44 § 2

della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

Consiglio d'Europa

Consiglio d'Europa

Nella causa Cordella e altri contro l'Italia

La Corte Europea dei diritti dell'uomo (prima sezione) riunita in una sezione composta da:

Linos-Alexandre Sicilianos, *presidente*,

Guido Raimondi,

Ledi Bianku,

Aleš Pejchal,

Krzysztof Wojtyczek,

Tim Eicke,

Gilberto Felici, *giudici*

e da Renata Degener, *cancelliere aggiunto di sezione*,

dopo aver deliberato in camera di consiglio il 18 dicembre 2018, pronuncia la seguente sentenza, adottata a tale data:

PROCEDURA

1.All'origine della causa si trovano due ricorsi (n° 54414/13 e n° 54264/15) proposti contro la Repubblica italiana da due cittadini di questo Stato ("i ricorrenti"), indicati nell'elenco allegato, che hanno adito la Corte il 29 luglio 2013 ed il 21 ottobre 2015 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione").

2. I ricorrenti del ricorso n. 54414/13 sono stati rappresentati dall'avv. S. Maggio del foro di Taranto e dall'avvocatessa D. Spera. Quest'ultima, che è anche parte ricorrente, è stata rappresentata in tale qualità dagli avvocati S. Maggio e L. La Porta.

3.I ricorrenti del ricorso n. 54264/15 sono stati rappresentati

dall'avvocato A. Saccucci, del foro di Roma.

4. Il governo italiano ("il Governo") è stato rappresentato dal suo ex Agente la Signora E. Spatafora, e dal suo co-agente, la Signora. M. L. Aversano.

5. Denunciando gli effetti delle emissioni dell'industria siderurgica Ilva di Taranto sulla loro salute e sull'ambiente, i ricorrenti lamentavano che ci fosse, tra le altre, una violazione dei loro diritti alla vita, al rispetto della vita privata e ad un ricorso effettivo (articoli 2, 8 e 13 della Convenzione).

6. Il 27 aprile 2016, i motivi attinenti agli articoli 2, 8 e 13 della Convenzione sono stati comunicati al Governo e le richieste sono state dichiarate inammissibili per il resto, in conformità all'articolo 54 § 3 del regolamento della Corte.

7. Inoltre, l'ISDE (International Society of Doctors for Environment), il *Clinical Program* (facoltà di giurisprudenza, Università di Torino), la società Riva Fire S.p.A. e i coniugi Riva, autorizzati dal presidente ad intervenire nella procedura, hanno presentato delle osservazioni in qualità di terzi intervenuti (articolo 36 § 2 della Convenzione e articolo 44 § 3 del regolamento della Corte). Il 13 settembre 2018, il presidente ha tuttavia deciso di non depositare agli atti le osservazioni della società Riva Fire S.p.a. e dei coniugi Riva, poiché esse non soddisfacevano le condizioni previste per l'intervento di terzi (articolo 44 § 5 del Regolamento della Corte).

NEL FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

A. La società Ilva S.p.A. ("la società Ilva")

8. Specializzata nella produzione e lavorazione dell'acciaio, la società Ilva cominciò ad operare nel settore siderurgico all'inizio del XX secolo a Genova (Liguria). Lo Stato divenne poi il suo principale azionista.

9. Lo stabilimento di Taranto in Puglia iniziò ad operare nel 1965.

10. Nel 1995 la società Ilva fu privatizzata, comprata dal gruppo Riva.

Tenuto conto del suo stato di insolubilità, essa fu successivamente posta sotto amministrazione provvisoria (amministrazione straordinaria) (paragrafo 60 qui sotto).

11. L'impatto delle emissioni prodotte dagli stabilimenti della società Ilva

sull'ambiente e sulla popolazione locale è oggetto di un notevole dibattito da parecchi anni. Nel 2002 le autorità giudiziarie ordinarono la chiusura della cokeria¹ di uno degli stabilimenti della società Ilva, situato a Cornigliano (Genova), dal momento che alcuni studi epidemiologici avevano dimostrato un legame tra le particelle emesse dallo stabilimento ed il tasso di mortalità della popolazione, largamente superiore nel quartiere in questione in confronto a quello osservato negli altri quartieri della città. Nel 2005 anche uno degli alto forni dello stabilimento di Cornigliano fu chiuso.

12. L'intera produzione della zona a caldo di questo stabilimento fu allora trasferita a Taranto. Lo stabilimento che si trova in questa città costituisce il luogo più importante della società ed è il più grande complesso siderurgico industriale dell'Europa. Oggi si estende su di una superficie di circa 1500 ettari e annovera circa undicimila dipendenti.

B. La situazione dei ricorrenti e gli studi scientifici

13. I richiedenti risiedono o hanno risieduto nella città di Taranto (che annovera circa 200.000 abitanti) oppure nei comuni vicini. I dettagli che riguardano i luoghi di residenza sono indicati nella lista allegata.

14. L'impatto delle emissioni prodotte dallo stabilimento sull'ambiente e sulla salute della popolazione locale fu all'origine di numerose relazioni scientifiche, le cui informazioni principali sono riassunte qui sotto:

(Punti 15 -28 riassunti)

Le relazioni (che coprono un periodo dal 1997 al 2017) riguardano le situazioni di rischio per la salute della popolazione residente nei Comuni denominati "ad alto rischio ambientale" (così chiamati con delibera del Consiglio dei Ministri del 30.11.1990), a causa dell'inquinamento industriale generato dalla società ILVA, per la presenza nell'aria di sostanze inquinanti; è stato rilevato, in particolare, l'aumento dei tumori ai polmoni, alla vescica e alla pleura ed analizzato il nesso di casualità tra l'esposizione ambientale alle sostanze cancerogene inalabili e lo sviluppo dei tumori ai polmoni, alla pleura e delle patologie del sistema cardiocircolatorio.

1. Le relazioni scientifiche del Centro europeo dell'ambiente e della salute (organismo della OMS- Organizzazione mondiale della sanità)

2. La relazione del 2002 dell'ARPA (agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale)

3. Lo studio epidemiologico del 2009

4. La relazione "Ambiente e salute a Taranto: prove disponibili ed indicazioni che riguardano la salute pubblica" del 22 ottobre 2012, denominata "Rapporto SENTIERI" (Studio Epidemiologico Nazionale del Territorio e degli Insediamenti

¹ Impianto in cui si produce coke, un carbone ottenuto dalla carbonizzazione o dalla distillazione di alcuni carboni grassi.

Esposti a Rischio Inquinamento) del 2012.

5. *La relazione “Mortalità, tasso oncologico ed ospedalizzazione nei luoghi di interesse nazionale per il risanamento”*

6. *Lo studio prospettico sugli effetti delle esposizioni (ambientali e sul luogo di lavoro) sulle patologie e sulla mortalità della popolazione residente a Taranto dell’agosto 2016 (“studio prospettico”).*

7. *La relazione del registro dei tumori di Taranto del 2016, in merito agli anni 2006-2011*

8. *La relazione dell’ARPA del 2016*

9. *La relazione dell’ARPA del 2017*

29. Basandosi, tra l’altro, sui dati del registro dei tumori di Taranto, la relazione dell’ARPA del 2017 (“Valutazione del danno sanitario - Istituzione della società Ilva di Taranto”) illustra il permanere di una situazione di criticità sanitaria nella zona “ad alto rischio ambientale” e nel SIN di Taranto, dove il tasso di mortalità e di ospedalizzazione per certe patologie oncologiche, cardiovascolari, respiratorie e digestive era superiore in rapporto alla media regionale.

30. *Inoltre, secondo la relazione dell’ARPA, esisteva un legame di causalità tra le emissioni industriali ed il danno sanitario nella regione di Taranto. Di conseguenza, la suddetta relazione raccomandava di continuare la sorveglianza epidemiologica della popolazione e la realizzazione di qualsiasi misura che tendesse a garantire la salute di questa, in particolare attraverso l’utilizzazione delle “migliori tecniche disponibili” (paragrafo 44 qui sotto):*

31. Inoltre, sempre secondo questa relazione, nel momento della redazione di quest’ultima, le emissioni industriali erano ridotte a causa della chiusura provvisoria di una grande parte della cokeria, principale fonte di agenti cancerogeni. Tuttavia si è sottolineato che la situazione potrebbe cambiare in maniera drastica al momento della ripresa del loro funzionamento da parte delle installazioni nel loro insieme, la quale produrrebbe un impatto certo sulla salute delle persone.

Punti 32-65 riassunti

B. Le misure amministrative e legislative

1. *L’approvazione del piano di disinquinamento della provincia di Taranto (32-35)*

Con delibera 30.11.1990 il Consiglio dei Ministri identifica i Comuni ad “alto rischio ambientale” (comuni di Taranto, Crispiano, Massafra Montemesola e Statte) e chiede un piano di risanamento al Ministero dell’Ambiente che nel

1995 istituisce una Commissione (composta dai membri del governo, del consiglio regionale delle Puglie e da istituzioni locali) e crea un registro dei tumori, oltre ad effettuare studi epidemiologici. Il piano di disinquinamento è stato approvato con D.L. n.196 del 30.11.1998.

2 Gli accordi tra la società Ilva e le autorità pubbliche (36-39)

Nel 2003 e 2004 la società ILVA ha concluso diversi accordi con le amministrazioni locali (“atti di intesa”) per attuare dei provvedimenti tendenti a ridurre l’impatto ambientale dello stabilimento.

Nel 2008 l’ARPA ha effettuato dei controlli ed ne ha pubblicato i risultati che attestavano che nel quartiere Tamburi (Taranto) le emissioni di benzopirene nei PM10 erano superiori ai limiti autorizzati

3. La misure amministrative regionali in materia di contaminazione dovuta alle diossine (40-43)

Con Legge regionale N. 44/2009 del 19.12.2009 il consiglio regionale delle Puglie ha fissato per la prima volta i limiti di emissione delle diossine autorizzate nell’ambito dell’attività industriale. Un rapporto dell’ARPA nel 2010 ha messo in luce la contaminazione delle diossine sulla carne animale che potrebbe rientrare nella catena alimentare dell’uomo. Le autorità regionali ordinarono quindi l’abbattimento di quasi duemila capi di bestiame.

(Altri due decreti)

4.L’AIA (autorizzazione ambientale integrata) (44-46)

Il 4 agosto 2011, il Ministero dell’Ambiente ha concesso alla società Ilva una prima AIA, permettendo alla società di continuare la sua attività di produzione, a condizione che adottasse delle misure che diminuiscano l’impatto delle emissioni inquinanti sull’ambiente, tramite l’utilizzazione delle “migliori tecniche possibili” (*best available techniques - BAT*).

Seconda AIA nel 2012- modifiche: rispetto del limite di emissioni e delle norme applicabili in materia di salute e sicurezza + rapporto trimestrale.

5. I decreti-legge “salva-Ilva” e i testi concernenti la realizzazione dell’amministrazione provvisoria (amministrazione eccezionale) e alla procedura di vendita della società Ilva. (47-65)

A partire dal 2012 il governo ha adottato diversi testi relativi all’attuazione dell’amministrazione provvisoria (amministrazione straordinaria) e alla procedura di vendita della società Ilva. All’inizio il decreto legge n. 207/2012 autorizzò l’Ilva a continuare la sua attività per 36 mesi a condizioni che rispettasse l’AIA; poi però il GIP di Taranto ha sollevato una questione di costituzionalità contro tale decreto nella parte in cui autorizzava l’Ilva a continuare la sua attività, ma la Corte costituzionale ha dichiarato la questione manifestamente infondata. La Corte ha dichiarato che l’Ilva poteva continuare a patto che rispettasse quanto previsto nell’AIA.

Con il decreto-legge n. 61/2013, si è deciso di nominare un amministratore provvisorio (commissario straordinario) incaricato della amministrazione della società per un periodo fino a 36 mesi ed anche di istituire un comitato di periti per redigere un piano di protezione ambientale (che prevedeva provvedimenti di protezione ambientale e sanitaria dei lavori e della popolazione). Il piano è

stato poi approvato dal Ministero dell'ambiente con decreto n. 53/2014, la cui approvazione equivaleva ad una modifica dell'AIA.

I successivi decreti legge tendevano a controllare l'applicazione delle misure previste nel piano ambientale, fissando anche delle scadenze per la sua realizzazione.

Nel 2015, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, la società Ilva è stata ammessa alla procedura d' amministrazione provvisoria (straordinaria) a causa della sua insolvibilità che era stata constatata nel frattempo.

Inoltre, nel 2015 uno dei forni dell'acciaieria di Taranto fu sottoposto a sequestro giudiziario nell'ambito di un proc. penale riguardante il decesso di un lavoratore; il d.l. 92/2015 autorizzava l'Ilva a continuare la sua attività per 12 mesi dal sequestro del forno (in attesa di un adattamento alle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro), ma la Corte costituzionale ne ha dichiarato l'incostituzionalità (privilegiava l'attività produttiva sui diritti alla salute e alla vita).

Con il d.l. 191/2015, l'amministrazione straordinaria ricevette € 300.000,00 e l'attuazione del piano ambientale fu spostata al 30 giugno 2017.

j)Il decreto legge n. 98 del 9 giugno 2016, convertito in legge n. 151 del 1 agosto 2016.

66. A partire dal 2016, la società Ilva è stata oggetto di una procedura di vendita tramite gara d'appalto internazionale, che è attualmente in corso.

67. Nel quadro delle "Disposizioni urgenti per l'attuazione della procedura di cessazione delle attività di impresa della società Ilva " previste dal decreto-legge n. 98 del 9 giugno 2016, fu stabilito che il termine per l'esecuzione del piano ambientale avrebbe potuto essere prorogato per un periodo di non più di diciotto mesi dal futuro acquirente. Fu anche deciso che questo termine sarebbe stato applicato a qualsiasi altro provvedimento di gestione ambientale riguardante la società Ilva e che avrebbe sostituito qualsiasi altro termine non ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

68. Fu stabilito altresì che il futuro acquirente della società Ilva avrebbe potuto subordinare l'offerta di acquisto alle modifiche del piano ambientale, le quali sarebbero state sottoposte a un comitato di esperti. Infine, secondo il suddetto decreto-legge, le immunità amministrative e penali erano estese al futuro acquirente dello stabilimento.

6.Il decreto legge del presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2017.

69. In applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2017, il termine per l'esecuzione delle misure previste nel piano ambientale fu prorogato al mese di agosto 2023.

70. Nell'ambito di un ricorso per annullamento e sospensione dell'esecuzione di questo decreto, la Regione Puglia ed il Comune di Taranto denunciarono

davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia le conseguenze, in materia di ambiente e di salute, della proroga continua dei termini per l'esecuzione delle prescrizioni in materia ambientale. Fu anche sollevata una questione di costituzionalità su questo argomento. Secondo le informazioni che risultano dai fascicoli, i relativi procedimenti sono ancora pendenti.

D. Le procedure penali

Punti 71 - 82 riassunti

Sono stati aperti dei procedimenti penali contro i dirigenti dell'Ilva per catastrofe ecologica, avvelenamento delle sostanze alimentari, omissione di prevenzione d'incidenti sul luogo di lavoro, degrado di beni pubblici, ecc e alcuni hanno anche comportato delle condanne negli anni 2002, 2005, 2007.

Altri procedimenti penali sono pendenti per una serie di reati che riguardano l'emissione di sostanze nocive per la salute e l'ambiente che comporta un rischio per la salute pubblica e hanno causato la morte di alcune persone che risiedono nei quartieri limitrofi del sito di produzione della società Ilva di Taranto. Diversi capi d'imputazione furono formulati contro la società Ilva e il gruppo Riva, riguardanti il mancato rispetto degli obblighi di protezione della sicurezza dell'ambiente.

Il 30 marzo 2013 il GIP di Taranto ha ordinato una perizia epidemiologica, ai fini della valutazione dell'impatto delle emissioni dello stabilimento sull'ambiente e la salute delle persone. Sulla base di questo rapporto il 25 luglio e il 26 novembre 2012 il Gip ha ordinato il sequestro conservativo di sei reparti dello stabilimento ed anche dell'acciaio prodotto dalla data di esecuzione del primo sequestro. Fu tentata una domanda di dissequestro, ma fu rigettata. Alcuni ministeri e amministrazioni del territorio firmavano un protocollo d'intesa per intervenire sul risanamento della città di Taranto con un fondo di 336 668 320 Euro a questo fine e la nomina di un amministratore provvisorio (straordinario).

In seguito, ci furono due denunce da parte di cittadini nei confronti dell'amministrazione straordinaria e il direttore dello stabilimento.

Punti 83-86 riassunti

E. Le procedure davanti all'Unione Europea.

1. *La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ("la CGUE") del 31 marzo 2011 (causa C-50/10.)*

Sentenza CGUE del 31 marzo 2011: la Corte ha concluso che l'Italia aveva

mancato nei confronti degli obblighi che le spettavano in virtù della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che riguarda la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento. La Commissione europea ha chiesto all'Italia di rimediare ai gravi problemi d'inquinamento creati dalla società Ilva, sostenendo che la situazione non fosse cambiata e che ciò creasse dei gravi problemi all'ambiente e alla salute della popolazione locale, con grave inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque di superficie e quelle sotterranee sul sito della società Ilva ed anche nei dintorni di Taranto.

II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE

87. L'articolo 452 *quater* del codice penale (inserito nel codice penale dalla legge n. 68 del 22 maggio 2015) prevede che qualsiasi persona che causi illegalmente una catastrofe ecologica è punita con una pena di reclusione da cinque a quindici anni.

88. L'articolo 844 del codice civile prevede che il proprietario di un immobile non può impedire disturbi provenienti dal fondo del vicino se questi ultimi non superano la normale tollerabilità.

89. L'articolo 2043 del codice civile enuncia il principio del *neminem laedere*, in altre parole il dovere generale di non causare un danno ad altri. Chiunque sostenga di aver subito un danno in violazione di questo principio può intraprendere un'azione per responsabilità.

90. L'articolo 2050 dello stesso codice civile consacra il principio generale della responsabilità in conseguenza di "attività pericolose".

91. Gli articoli 309 e 310 del decreto legislativo n. 152/2006 prevedono la possibilità di presentare denunce e osservazioni davanti al Ministero dell'Ambiente in caso di violazione delle norme ambientali e ricordano la possibilità di intraprendere procedure per risarcimento danni davanti alle giurisdizioni competenti.

OMISSIS

Punti 93 -140 mancano

C. NEL MERITO

1. Articolo 8 della Convenzione

a) Le tesi delle parti

i. I ricorrenti

141. I ricorrenti ripetono i loro motivi e asseriscono che le autorità italiane hanno omesso di prendere tutti i provvedimenti necessari per proteggere la loro vita e la loro salute. Sostengono che sono stati danneggiati dall'inquinamento ed hanno più probabilità a contrarre diverse patologie, come sarebbe stato dimostrato da numerose relazioni.

142. I ricorrenti dicono anche che il presente caso differisce dal caso di *Smaltini c. Italia* (dic.) n° 43961/09, 24 marzo 2015, in quanto, in quest'ultimo caso di specie, al contrario del loro, la ricorrente si lamentava di aver contratto una patologia a causa della sua esposizione all'inquinamento causato dalla società Ilva. Questo caso farebbe riferimento al nesso di causalità tra la malattia di questa ricorrente e le emissioni nocive dello stabilimento Ilva e non, come nel caso di specie, alla mancanza da parte dello Stato nel prendere provvedimenti il cui scopo sia di proteggere la salute dei ricorrenti e il loro ambiente.

ii. Il Governo

143. Il Governo sostiene che le giurisdizioni nazionali hanno portato avanti delle procedure imparziali, perseguendo i responsabili delle condotte delittuose nei confronti dell'ambiente e della salute delle persone.

144. Inoltre, afferma che, secondo un rapporto del 2014 del Ministero della Salute, il tasso di PM10 è diminuito.

145. Il governo precisa inoltre che nel precitato caso di *Smaltini c. l'Italia*, la Corte aveva concluso per l'assenza di prova del nesso di causalità tra la patologia contratta dalla ricorrente e le emissioni nocive della fabbrica Ilva e, conseguentemente, per difetto manifesto di fondamento del ricorso. A suo parere questa conclusione è valida, a maggior ragione, nel caso attualmente sottoposto alla Corte.

146. Il governo sostiene anche che la società Ilva ha sempre condotto l'attività di produzione in conformità con le autorizzazioni concesse dall'amministrazione comunale, la regione e la provincia. Aggiunge che sono stati attuati dei piani di prevenzione all'inquinamento e adozione di misure che mirano ad assicurare la

qualità dell'aria nel quartiere Tamburi (Taranto). Numerosi provvedimenti sarebbero stati inoltre adottati, permettendo un miglioramento considerevole della qualità dell'aria.

b) Le osservazioni dei terzi intervenuti

i. Il Clinical program

147. Il *Clinical Program* riprende la cronologia dei decreti legge “*salva-Ilva*” e punta il dito sull’immunità giudiziaria riconosciuta alle persone incaricate di garantire il rispetto delle prescrizioni in materia ambientale, oltre alla proroga continua dei termini per l’attuazione del piano ambientale.

148. Secondo il governo, le informazioni fornite da questa terza parte non sono pertinenti e al più segnalano le azioni di prevenzione e riparazione dei problemi ambientali portati avanti dalle autorità.

149. I ricorrenti condividono la posizione di questa terza parte.

ii. L’ISDE

150. L’ISDE si riferisce ai numerosi studi che attestano l’inquinamento nelle zone che si trovano in prossimità della regione interessata.

151. Questa terza parte si riporta anche ai dati del rapporto SENTIERI del 2014 che illustra un tasso di mortalità infantile più elevato nella regione di Taranto in rapporto alle altre regioni (tasso superiore del 20% in merito ai decessi nel primo anno di vita e del 35% in merito ai decessi in utero), oltre al rischio di cancro più elevato nella fascia d’età 0-14 anni.

152. L’ISDE si riferisce anche allo studio prospettico che riguarda il nesso causale tra l’inquinamento e l’insorgenza di numerose patologie (paragrafo 25 *supra*) e indica che, secondo i dati del registro regionale sulle malformazioni congenite, nella regione di Taranto, le suddette malformazioni son superiori al 10% in rapporto alla media regionale.

153. L’ISDE indica anche che, secondo uno studio sulle donne residenti in cinque città industriali delle Puglie, tra cui Taranto, esiste una correlazione tra, da un lato, la presenza di PM10 e i livelli di ozono e, dall’altro, il tasso degli aborti.

154. L’ISDE indica anche che l’osservatorio regionale dei disturbi

acustici ha concluso nel 2016 con un tasso di disturbi più grande nella provincia di Taranto rispetto al tasso medio della regione e al tasso delle altre provincie delle Puglie.

155. L'ISDE rinvia infine ai decreti legge “*salva-Ilva*”, in particolare al decreto legge n° 98/2016 che ha deciso un nuovo ritardo nel termine di attuazione del piano ambientale.

156. Il governo stima che l'ISDE abbia presentato delle supposizioni di natura generale relative al nesso di causalità tra le patologie indicate e le emissioni dello stabilimento Ilva, e che questa terza parte non abbia fornito una prova scientifica inconfutabile.

c) La valutazione della Corte

i. principi generali

157. La corte ricorda che i gravi attacchi all'ambiente possono influire sul benessere delle persone e privarle del godimento del loro domicilio in modo tale da nuocere alla loro vita privata (*Lopez Ostra c. Spagna*, 9 dicembre 1994, serie A n. 303-C, § 51, e *Guerra e altri c. Italia*, 19 febbraio 1998, § 60, *Raccolta* 1998-I).

A questo proposito, la Corte ricorda anche che, nei casi in cui la nozione di soglia di gravità sia stata esaminata specificamente in materia ambientale, la Corte ha stabilito che un'argomentazione difendibile sul terreno dell'articolo 8 può nascere se un rischio ecologico raggiunge un livello di gravità che riduce notevolmente la capacità del ricorrente di fruire del suo domicilio oppure di godersi la sua vita privata o familiare. La valutazione di tale livello minimo in questo tipo di cause è relativa e dipende dall'insieme dei dati della causa, in particolare dall'intensità e dalla durata dei disturbi, oltre che dalle loro conseguenze fisiche o psicologiche sulla salute o la qualità di vita dell'interessato (*Fadeieva*, sopra citato §§ 68 e 69, *Dubetska e altri c. Ucraina*, n° 30499/03, § 105, 10 febbraio 2011, e *Grimkovskaya c. Ucraina*, n° 38182/03, § 58, 21 luglio 2011).

158. L'articolo 8 non si limita ad imporre allo Stato di astenersi da ingerenze arbitrarie: a questo impegno abbastanza negativo possono aggiungersi degli obblighi positivi relativi ad un rispetto effettivo della vita privata. Ad ogni modo, che si affronti la questione nella prospettiva dell'obbligo positivo dello Stato di adottare dei

provvedimenti ragionevoli e adeguati per proteggere i diritti dell'individuo, in virtù del primo paragrafo dell'articolo 8, oppure nella prospettiva di una ingerenza da parte di un'autorità pubblica, da giustificare secondo il secondo paragrafo, i principi applicabili sono molto vicini. Nei due casi, bisogna prestare attenzione al giusto equilibrio da applicare tra gli interessi concorrenti dell'individuo e quelli della società nel suo insieme, giacché lo Stato gode in ogni ipotesi di un certo margine di apprezzamento. (*López Ostra*, suddetto, § 51, e *Guerra e altri*, sopra citato § 58).

159. Gli Stati hanno prima di tutto l'obbligo positivo, in particolare nel caso di un'attività pericolosa, di applicare una regolamentazione adatta alle specificità della suddetta attività, specialmente a livello del rischio che potrebbe risultarne. Questa normativa deve regolare l'autorizzazione, la messa in attività, lo sfruttamento, la sicurezza e il controllo dell'attività in questione, oltre che imporre, a qualsiasi persona interessata da essa, l'adozione di misure di ordine pratico, atte ad assicurare la protezione effettiva dei cittadini la cui vita rischia di essere esposta ai pericoli inerenti al settore in causa (si veda *mutatis mutandis*, *Oneryildiz c. Turchia*, [GC], n° 48939/99, § 90, CEDU 2004-XII, e *Brincat e altri c. Malta*, n° 60908/11 e 4 altri, §§ 101-102, 24 luglio 2014).

160. Infine, è spesso impossibile quantificare gli effetti di un notevole inquinamento industriale in ogni situazione individuale e distinguere l'influenza di altri fattori, come per esempio, l'età e la professione. Lo stesso dicasi se si tratta del degrado della qualità della vita a seguito d'inquinamento industriale. La "qualità di vita" è un concetto molto soggettivo che non si presta ad una definizione precisa. In vista della definizione delle circostanze di fatto che le sono sottoposte, la Corte non ha quindi altra scelta che quella di basarsi, prima di tutto, anche se non esclusivamente, sulle conclusioni delle autorità giudiziarie e delle altre autorità interne competenti (*Lediaeva e altri c. Russia*, n. 53157/99 e altri 3, § 90, 30 ottobre 2006, *Jugheli e altri c. Georgia*, n. 38342/05, § 63, 13 luglio 2017).

ii. Applicazione dei principi summenzionati nella fattispecie

161. La Corte rileva che, se non spetta a lei di determinare precisamente i provvedimenti che si sarebbero dovuti prendere nella fattispecie per ridurre più efficacemente il livello d'inquinamento, è

indubbiamente suo compito ricercare se le autorità nazionali abbiano affrontato la questione con la debita diligenza e abbiano preso in considerazione tutti gli interessi concorrenti. A questo proposito, la Corte ricorda che tocca allo Stato giustificare con elementi precisi e circostanziati le situazioni in cui alcuni individui si trovino a dover sopportare dei pesanti oneri in nome dell'interesse della società. L'esame della presente causa da questo punto di vista porta la Corte a formulare le osservazioni qui di seguito *esposte* (*Fadeïeva, precitata, § 128*).

162. In via preliminare, la Corte conviene con i ricorrenti che l'oggetto del presente procedimento differisce da quello del procedimento *Smaltini*, precitato, in cui la ricorrente, morta di una leucemia nel corso della procedura innanzi ad essa, rimproverava alle autorità nazionali di non aver riconosciuto, a seguito del procedimento penale che aveva iniziato, l'esistenza di un nesso di causalità tra le emissioni dello stabilimento dell'Ilva di Taranto e la sua patologia. In questo caso, la Corte aveva rilevato in particolare che, alla luce delle conoscenze scientifiche disponibili all'epoca dei fatti e fermi restando i risultati degli studi scientifici futuri, le decisioni nazionali erano state debitamente motivate. Eppure, nel presente procedimento, i ricorrenti denunciano l'assenza di provvedimenti statali che mirino a proteggere la loro salute e l'ambiente. E' unicamente su quest'ultima questione, diversa da quella in causa nel procedimento *Smaltini*, precitato, che la Corte è chiamata a giudicare.

163. La Corte osserva che, dagli anni settanta, degli studi scientifici illustrano gli effetti inquinanti delle emissioni dello stabilimento ILVA di Taranto sull'ambiente e sulla salute delle persone (paragrafi 15 e seguenti qui di seguito). I risultati di questi rapporti che provengono per la maggior parte da organismi statali e regionali, non sono oggetto di contestazione tra le parti.

164. In questo contesto, conviene ricordare in particolare il rapporto SENTIERI del 2012, che afferma l'esistenza di un legame di causalità tra l'esposizione ambientale alle sostanze cancerogene inalabili prodotte dalla società Ilva e lo sviluppo dei tumori ai polmoni e alla pleura ed anche le patologie del sistema cardiocircolatorio nelle persone residenti nelle zone colpite (paragrafi 20 e seguenti *supra*).

165. Inoltre, uno studio prospettico effettuato nel 2016 ha mostrato un nesso di causalità tra l'esposizione al PM10 e al SO₂, di origine

industriale, dovuto all'attività produttiva della società Ilva, e l'aumento della mortalità per cause naturali, tumori, malattie renali e cardiovascolari nelle persone residenti a Taranto (paragrafi 25 e 26 *supra*).

166. Infine, lo stesso nesso tra le emissioni industriali della società Ilva e il danno in ambito sanitario nella regione di Taranto è attestato nel rapporto dell'ARPA del 2017. Quest'ultimo illustra anche il perdurare di una situazione di criticità sanitaria nella zona "ad alto rischio ambientale" e nel SIN di Taranto, in cui il tasso di mortalità e di ospedalizzazione, per certe patologie oncologiche, cardiovascolari, respiratorie e digestive, era superiore in relazione alla media regionale (paragrafo 29 *supra*).

167. Occorre rilevare che, nonostante i tentativi delle autorità nazionali di giungere a un risanamento della regione in questione, i progetti attuati non hanno a tutt'oggi prodotto gli effetti sperati.

168. I provvedimenti auspicati dal 2012 nell'ambito dell'AIA, tesi a migliorare l'impatto ambientale dello stabilimento, non sono stati poi realizzati; questa mancanza è stata d'altronde all'origine di una procedura d'infrazione dinanzi agli organi dell'Unione Europea. Inoltre, la realizzazione del piano ambientale approvato nel 2014 è stata rinviata al mese di agosto 2023 (paragrafo 69 *supra*). La procedura che permette di raggiungere gli obiettivi di risanamento perseguiti si rivela quindi di una lentezza estrema (*Fadeïeva*, precitata §§ 126-127).

169. Nel frattempo, il governo è intervenuto più volte attraverso misure urgenti (i decreti-legge "salva-Ilva" – paragrafi 47 e seguenti *supra*), al fine di garantire la continuazione dell'attività produttiva dell'acciaieria, e nonostante la constatazione, da parte delle autorità giudiziarie competenti, fondata sulle perizie chimiche ed epidemiologiche, dell'esistenza di gravi rischi per la salute e l'ambiente (paragrafo 76 qui sopra e in ciò che riguarda il rigetto della questione di costituzionalità, paragrafo 51 qui sopra). A dire il vero, un'immunità amministrativa e penale è stata riconosciuta alle persone incaricate di garantire il rispetto delle prescrizioni in materia ambientale, vale a dire l'amministratore provvisorio e il futuro acquirente della società (paragrafi 59 e 68 *supra*).

170. A' ciò si aggiunge una situazione d'incertezza che deriva, da un lato, dal dissesto finanziario della società (paragrafo 60 *supra*) e, dall'altro, dalla possibilità, accordata al futuro acquirente, di rinviare la realizzazione del risanamento dello stabilimento (paragrafo 67

supra).

171. Il fatto è che la gestione da parte delle autorità nazionali delle questioni ambientali inerenti all'attività produttiva della società Ilva di Taranto è, oggi, a un punto morto.

172. La Corte può solo constatare il prolungamento di una situazione d'inquinamento ambientale che mette in pericolo la salute dei ricorrenti e, più in generale, quella di tutta la popolazione residente nelle zone a rischio, che rimane attualmente priva d'informazioni per quanto riguarda il risanamento del territorio in questione, in particolare per quanto riguarda i ritardi nell'esecuzione dei lavori e le relative pertinenze.

173. Alla luce di quanto precede, la Corte rileva che le autorità nazionali hanno omesso di prendere tutte le misure per assicurare la protezione effettiva del diritto degli interessati al rispetto della loro vita privata.

174. Quindi non è stato rispettato il giusto equilibrio per salvaguardare, da un lato, l'interesse dei ricorrenti di non subire un grave danno all'ambiente che possa incidere sul loro benessere e la loro vita privata, e, dall'altro, l'interesse della società nel suo insieme. Pertanto vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione nel caso di specie.

2. Articolo 13 della Convenzione

175. La Corte ricorda che l'articolo 13 della Convenzione garantisce l'esistenza nel diritto interno di un ricorso che permette all'autorità nazionale competente di conoscere il contenuto di una "argomentazione difendibile" fondato sulla Convenzione (*Z. e altri c. Regno Unito* [GC] n° 29392/95, § 108, CEDU 2001-V). Lo scopo di quest'articolo è di trovare un mezzo attraverso cui i ricorrenti possano ottenere, a livello nazionale, il ripristino delle violazioni dei loro diritti garantiti dalla Convenzione, prima che sia messo in pratica il meccanismo internazionale di ricorso davanti alla Corte. (*Kudła c. Polonia* [GC], n° 30210/96, § 152, CEDU 2000-XI).

196. In considerazione delle conclusioni cui essa è giunta in merito all'esistenza di vie d'impugnazione utili ed effettive che permettano di sollevare, davanti alle autorità nazionali, delle argomentazioni attinenti all'impossibilità di ottenere delle misure che garantiscano il risanamento delle zone interessate dalle emissioni nocive dello stabilimento Ilva (paragrafi 110 e seguenti *supra*), la Corte ritiene

che occorra concludere che vi sia stata una violazione dell'articolo 13 della Convenzione nel caso di specie (*Di Sarno*, pre-citata, §§ 116-118).

III APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 46 DELLA CONVENZIONE

177. I ricorrenti del ricorso n. 54264/15 chiedono l'applicazione della procedura della sentenza pilota, tenuto conto del numero di persone che sono potenzialmente colpite dalla situazione in oggetto. Esse chiedono in particolare che le autorità italiane adottino tutte le misure legislative e amministrative al fine di, da un lato, cessare le attività all'origine delle violazioni che asseriscono e, dall'altro, di eliminare le conseguenze che derivano da queste. I ricorrenti chiedono in particolare che le autorità italiane procedano alla sospensione immediata dell'attività più inquinante (ovverosia l'attività di sei settori dello stabilimento) e all'attuazione di un piano di decontaminazione della fabbrica e della regione limitrofa.

178. Il Governo si oppone a questa richiesta e sostiene di aver già adottato tutti i provvedimenti necessari a fronteggiare le conseguenze ambientali dell'attività dello stabilimento Ilva. Fa notare inoltre che la soluzione di questa questione ambientale comporta una maggiore conoscenza del suo contesto e del territorio, che può essere assicurata solo dallo Stato stesso.

179. La Corte ricorda che una sentenza che affermi una violazione della Convenzione comporta per lo Stato convenuto l'obbligo giuridico non solo di versare agli interessati le somme stanziare a titolo di equo risarcimento, ma anche di scegliere, sotto il controllo del Consiglio dei Ministri, i provvedimenti generali da adottare nel suo ordinamento giuridico interno, al fine di mettere termine alla violazione rilevata dalla Corte e di eliminarne le conseguenze, per quanto sia possibile. Spetta al Capo dello Stato in questione di scegliere, fatto salvo il controllo del Comitato dei Ministri, i mezzi da utilizzare nel suo ordinamento giuridico interno per adempiere al suo obbligo, sulla base dell'articolo 46 della Convenzione. Tuttavia, per aiutare lo Stato convenuto a far fronte ai suoi obblighi, sulla base dell'articolo 46, la Corte può cercare di indicargli il tipo di provvedimenti generali, che potrebbe adottare per mettere termine alla situazione rilevata (*Broniowski c. Polonia* [GC], n° 31443/96, §

194, CEDU 2004-V; *Scoppola c. Italia* (n° 2) [GC], n° 10249/03, § 148, 17 settembre 2009 e *Volokitin e altri c. Russia*, n° 74087/10 e 13 altri, § 46, 3 luglio 2018).

180. Ora, alla luce di questi principi, tenuto conto dell'insieme delle circostanze di questo procedimento e in particolare della complessità tecnica delle misure necessarie al risanamento della zona interessata, che è di competenza delle autorità interne, la Corte ritiene che non sia necessario applicare la procedura della sentenza pilota (si veda, *mutatis mutandis*, *Lakatos c. Ungheria*, n° 21786/15, §§ 89-91, 26 giugno 2018).

181. In effetti, non è di competenza della Corte indirizzare al Governo delle raccomandazioni dettagliate e con un contenuto prescrittivo, come sono state indicate dai ricorrenti. E' al Comitato dei Ministri, che agisce nell'ambito dell'articolo 46 della Convenzione, che spetta indicare al governo convenuto i provvedimenti che, in termini pratici, devono essere adottati da questo per assicurare l'esecuzione di questa sentenza.

182. In questo contesto, conviene ad ogni modo porre l'accento che i lavori di risanamento dello stabilimento e del territorio colpito dall'inquinamento ambientale occupano un posto fondamentale e urgente (si veda, *mutatis mutandis*, *Torreggiani e altri c. Italia*, n° 43517/09 e 6 altri, § 99, 8 gennaio 2013).

Così, il piano ambientale approvato dalle autorità nazionali, e contenente l'indicazione dei provvedimenti e delle azioni necessarie ad assicurare la protezione ambientale e sanitaria della popolazione, dovrà essere messo in esecuzione nel più breve tempo possibile.

IV. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

183. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,

“Se la Corte dichiara che c'è stata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente permette di cancellare solo in modo imperfetto le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda, ove opportuno, un equo risarcimento alla parte lesa”.

A. Danno

184. I ricorrenti del ricorso n. 54414/13 e quelli del ricorso n. 54264/15 chiedono rispettivamente le somme di 100.000 euro (EURO) e 20.000 EURO ciascuno per danno morale.

185. Inoltre, i ricorrenti del ricorso n. 54264/15 chiedono un importo supplementare di 20.000 Euro, anch'essi per danno morale, per ciascuno di quelli fra loro che soffrono di una patologia o che hanno perduto un familiare a causa delle emissioni nocive dello stabilimento dell'Ilva.

186. Il Governo si oppone a tali pretese.

187. Nelle circostanze del caso di specie, la Corte ritiene che le constatazioni di violazione della Convenzione cui essa è pervenuta costituiscano un risarcimento sufficiente per il danno morale subito dai ricorrenti.

B. Costi e spese

188. Nell'ambito della richiesta n° 54414/13, le Sigg.re Maggio e La Porta chiedono rispettivamente 96.807,51 EURO e 29.335,61 EURO per i costi e le spese assunti davanti alla Corte.

189. Per quanto riguarda i ricorrenti della richiesta n° 54264/15, essi chiedono 41.535 EURO allo stesso titolo.

190. Il Governo si oppone a tali pretese.

191. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso dei costi e delle spese solo nella misura in cui siano stati stabiliti la loro realtà, la loro necessità e il carattere ragionevole del loro importo. Nella fattispecie, tenuto conto dei documenti che essa ha a disposizione e la sua giurisprudenza, la Corte ritiene ragionevole un importo di 5.000 Euro per ogni ricorso per il procedimento svoltosi innanzi ad essa e lo accorda ai ricorrenti.

C. Interessi di mora

192. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora sul tasso d'interesse delle operazioni di rifinanziamento

marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITA'

1. *Decide* di riunire i ricorsi;
2. *Dichiara* i ricorsi irricevibili per quanto riguarda la parte di questi presentata dai ricorrenti del ricorso n. 54414/13, che corrisponde ai numeri 23, 35, 43 e 45, e da quelli del ricorso n. 54264/15, che corrisponde ai numeri 4, 9, 18, 24, 25, 34, 40, 41, 42, 56, 88, 107, 111, 113 e 128;
3. *Dichiara* il resto dei ricorsi irricevibili;
4. *Afferma* che vi è stata una violazione dell'articolo 8 della Convenzione;
5. *Afferma* che vi è stata una violazione dell'articolo 13 della Convenzione;
6. *Afferma* che la constatazione di una violazione fornisce in sé un equo risarcimento sufficiente per il danno morale subito dai ricorrenti interessati;
7. *Afferma*
 - a) che lo Stato convenuto debba versare per ogni ricorso, nel termine di tre mesi dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva, in conformità all'articolo 44 § 2 della Convenzione, 5.000 EURO (cinque mila euro) ai ricorrenti in questione, più qualsiasi importo che possa esser loro dovuto a titolo d'imposta, per costi e spese;
 - b) che, dalla scadenza del suddetto termine e fino al versamento, questo importo dovrà essere maggiorato di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca Centrale Europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuali;
8. *Rigetta* la richiesta di equo indennizzo per il resto.

Redatto in francese, poi comunicato per iscritto il 24 gennaio 2019, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento della Corte.

Renata Degener
Cancelliere aggiunto

Linus-Alexandre Sicilianos
Presidente

ALLEGATO

RICORSO N° 54414/13

N°.	Nome COGNOME	Data di nascita	Luogo di residenza
1.	Francesco CORDELLA	29/01/1979	Taranto
2.	Livianna ANNICCHIARICO	24/04/1984	Taranto
3.	Mario BOJANO	02/04/1966	Taranto
4.	Pietro CAROLI	20/08/1949	Taranto
5.	Daniela CASAVOLA	04/10/1971	Taranto
6.	Milena CASTANEDA	07/03/1975	Taranto
7.	Maria Giovanna CHIARELLI	28/02/1958	Taranto
8.	Maddalena CIFARELLI	29/06/1976	Taranto
9.	Rossano Rocco COPPARI	08/08/1973	Taranto
10.	Derna D'ALTRI	07/07/1975	Taranto
11.	Rosa D'AMATO	30/03/1969	Taranto
12.	Ida D'ANGELO	11/01/1974	Taranto
13.	Emanuele DE GASPERIS	27/02/1970	Taranto
14.	Adele DE GIORGIO	22/01/1972	Taranto
15.	Serena DE SIATI	17/09/1977	Taranto
16.	Claudio D'INGEO	05/04/1971	Taranto
17.	Laura EPIFANI	18/12/1978	Taranto
18.	Ivana ETTORRE	25/02/1987	Taranto
19.	Mario FAZIO	20/03/1939	Taranto
20.	Raffaele FERRETTI	28/05/1959	Taranto
21.	Anna Maria FORNARO	13/11/1975	Taranto
22.	Maria FORNARO	04/02/1969	Taranto
23.	Danilo Luigi GIAFFREDA	10/12/1959	Leporano (Taranto)
24.	Patrizia GIANGRANDE	05/07/1970	Taranto
25.	Adele LABILE	12/09/1976	Taranto
26.	Giampiero LOVELLI	29/04/1967	Taranto
27.	Bartolomeo LUCARELLI	22/01/1976	Taranto
28.	Francesco MARUCCI	12/05/1977	Taranto
29.	Cosimo MINETOLA	06/11/1967	Taranto
30.	Nicola Alberto MORGESE	03/04/1969	Taranto
31.	Marianna NARDELLI	31/10/1983	Crispiano (Taranto)
32.	Armando NICOLINI	12/05/1978	Taranto
33.	Annamaria PACIFICO	17/09/1956	Taranto
34.	Violetta PAGANO	04/11/1963	Taranto
35.	Lucia PALUMMIERI	22/06/1953	Leporano (Taranto)

N°.	Nome COGNOME	Data di nascita	Luogo di residenza
36.	Ilaria RESSA	02/12/1984	Taranto
37.	Carlo RUGGIERO	23/11/1972	Taranto
38.	Massimo RUGGIERO	05/10/1975	Taranto
39.	Angelo SACCO	17/04/1955	Taranto
40.	Gianluca SCARAMUZZINO	12/12/1973	Taranto
41.	Marco SCIALPI	08/08/1994	Taranto
42.	Roberto SCIALPI	07/11/1991	Taranto
43.	Daniela SPERA	10/05/1974	Grottaglie (Taranto)
44.	Claudio STALLO	08/11/1946	Taranto
45.	Elisa STALLO	09/04/1982	Bari
46.	Alessandro TAMBORRINO	19/11/1964	Taranto
47.	Antonietta TERRIBILE	13/11/1957	Taranto
48.	Francesco TROCCOLI	01/08/1981	Statte (Taranto)
49.	Tommaso TROCCOLI	20/05/1976	Taranto
50.	Marianna VALENTE	26/04/1978	Taranto
51.	Silvio VEO	12/09/1955	Taranto
52.	Filomena VITALE	15/04/1957	Taranto

RICORSO N° 54264/15

N°.	Nome COGNOME	Data di nascita	Luogo di residenza
1.	Lina AMBROGI MELLE	21/04/1955	Taranto
2.	Alessandro AGUSTO	21/07/1947	Taranto
3.	Marco AGUSTO	01/10/1985	Taranto
4.	Maria Ludovica AGUSTO	31/05/1944	San Marzano di San Giuseppe (Taranto)
5.	Pierluigi AGUSTO	29/08/1991	Taranto
6.	Stefano AGUSTO	04/07/1982	Taranto
7.	Teodoro AGUSTO	20/11/1941	Taranto
8.	Francesca ALBANO	10/07/1947	Taranto
9.	Giuditta ALVITO	19/01/1957	S. Giorgio Ionico (Taranto)
10.	Giuseppe ARMILI	23/02/1950	Taranto
11.	Umberto ATTOLINO	25/02/1964	Taranto
12.	Maria Elisa BASILE	08/05/1944	Taranto
13.	Maria BELLANDO RANDONE	02/08/1947	Taranto
14.	Antonio BIANCHI	02/03/1970	Taranto
15.	Maura BINETTI	13/12/1986	Taranto
16.	Michele CAFORIO	10/01/1957	Taranto
17.	Fabrizia CARANO	05/05/1967	Taranto
18.	Salvatore CARLUCCI	10/08/1981	Leporano (Taranto)
19.	Anna Lucia CARRERA	05/02/1967	Taranto
20.	Gianfranco CARRIGLIO	24/07/1948	Taranto
21.	Gianluca CASAMASSIMA	28/03/1972	Taranto
22.	Massimo CASTELLANA	19/02/1958	Taranto
23.	Egle CAVALLO	11/01/1962	Taranto
24.	Grazia Maria CAVALLO	03/08/1962	San Marzano di San Giuseppe (Taranto)
25.	Natale CECERE	05/02/1958	Castellaneta (Taranto)
26.	Maria CHETRY	04/07/1957	Statte (Taranto)
27.	Ernesta Loredana CIACCIA	05/05/1958	Taranto
28.	Tommaso CIACCIA	13/04/1979	Taranto
29.	Christian CICALA	10/10/1984	Taranto
30.	Monica CIRCOSTA	24/12/1970	Taranto
31.	Paola CONTE	20/03/1961	Taranto
32.	Saverio DE FLORIO	21/02/1963	Taranto
33.	Giuseppe DE MATTEIS	25/04/1961	Taranto
34.	Francesca Maria DE PADOVA	12/10/1966	San Marzano di San Giuseppe

N°.	Nome COGNOME	Data di nascita	Luogo di residenza
			(Taranto)
35.	Vincenzo DE PALMIS	14/01/1956	Taranto
36.	Salvatore D'ERCHIA	24/05/1953	Massafra (Taranto)
37.	Valeria DI GIROLAMO	23/06/1990	Taranto
38.	Giovanni DI SUMMA	27/12/1938	Taranto
39.	Angelina DIFESCA	05/06/1952	Taranto
40.	Gabriella DINOI	17/12/1993	San Marzano di San Giuseppe (Taranto)
41.	Veronica DINOI	05/08/1989	San Marzano di San Giuseppe (Taranto)
42.	Cosima DONATELLI	31/03/1953	S. Giorgio Ionico (Taranto)
43.	Katia ELEFANTE	17/03/1988	Taranto
44.	Enrica ERAMO	06/05/1988	Taranto
45.	Paola ERCOLANI	19/08/1963	Taranto
46.	Loredana FABRIZIO	10/09/1965	Taranto
47.	Angelo FASANELLA	28/05/1956	Statte (Taranto)
48.	Danila FEDELE	20/04/1965	Taranto
49.	Alessandra FIUSCO	22/02/1973	Taranto
50.	Maria Luisa FORINA	22/09/1940	Taranto
51.	Angelo FORNARO	14/07/1934	Taranto
52.	Cosimo FORNARO	03/07/1962	Taranto
53.	Vincenzo FORNARO	10/05/1970	Taranto
54.	Vittorio Domenico FORNARO	02/11/1971	Taranto
55.	Alessio GABRIELE	05/05/1995	Taranto
56.	Maria GATTO	01/01/1961	Lecce
57.	Luigi GIANCIPOLI	02/08/1937	Taranto
58.	Oronza GRASSI	01/01/1960	Taranto
59.	Adriana LA GIOIA	01/08/1965	Taranto
60.	Lucia LACARBONARA	22/03/1982	Taranto
61.	Annamaria LARIZZA	08/06/1967	Taranto
62.	Davide LEGGIERI	30/10/1982	Taranto
63.	Antonio LENTI	17/06/1991	Taranto
64.	Cosimina LENTINI	26/12/1967	Taranto
65.	Pierluigi LIUZZI	01/07/1978	Taranto
66.	Fabio LOVELLI	21/12/1970	Taranto
67.	Giampiero LOVELLI	29/04/1967	Taranto
68.	Bartolomeo LUCARELLI	22/01/1976	Taranto
69.	Arturo MANNA	22/01/1965	Taranto
70.	Gaetano MANZULLI	23/09/1957	Taranto
71.	Grazia MAREMONTI	12/05/1968	Taranto
72.	Attilio MARIANO	23/08/1945	Taranto
73.	Marco MARIANO	01/04/1981	Taranto
74.	Rosanna MARINÒ	29/08/1969	Taranto
75.	Letizia MARINOSCI	15/10/1932	Taranto
76.	Nicola MARZIA	24/04/1954	Taranto
77.	Lucia MINERBA	19/08/1968	Taranto
78.	Prospero MOBILIO	26/02/1939	Taranto

N°.	Nome COGNOME	Data di nascita	Luogo di residenza
79.	Marinella MONFREDI	27/01/1962	Taranto
80.	Anna MONTERVINO	02/09/1976	Taranto
81.	Maria MONTERVINO	19/07/1960	Taranto
82.	Franca Bruna MOTTOLESE	27/01/1929	Taranto
83.	Luigi MUSIO	11/02/1957	Taranto
84.	Alessia NITTI	21/05/1985	Taranto
85.	Andrea OCCHINEGRO	07/12/1970	Taranto
86.	Eleonora OCCHINEGRO	10/09/1976	Taranto
87.	Fiorella OCCHINEGRO	03/08/1975	Taranto
88.	Valentina OCCHINEGRO	07/10/1979	Martina Franca (Taranto)
89.	Emanuele PADALINO	07/02/1959	Taranto
90.	Maria Pia PADOVANO	01/01/1955	Taranto
91.	Vincenza PADOVANO	27/08/1949	Taranto
92.	Cinzia PALMI	11/09/1954	Taranto
93.	Maria Rita PALUMBO	08/05/1960	Taranto
94.	Liliana PANESSA	08/04/1985	Taranto
95.	Giuseppe PESCARA	12/09/1966	Taranto
96.	Maria Anna PIGNATELLI	13/06/1949	Taranto
97.	Piero PILIEGO	11/08/1964	Taranto
98.	Grazia Pia POTENZA	07/02/1960	Taranto
99.	Giuseppe PRETE	01/03/1941	Taranto
100.	Maria Consiglia PUGLIESE	05/01/1963	Taranto
101.	Mirko PUGLIESE	06/04/1982	Crispiano (Taranto)
102.	Enrico QUARTO	13/01/1961	Taranto
103.	Camilla RICCIARDI	16/02/1947	Taranto
104.	Giuseppe ROBERTO	12/08/1953	Taranto
105.	Maria Antonietta ROSATI	19/08/1948	Taranto
106.	Daniele ROUSSIER FUSCO	01/09/1970	Taranto
107.	Antonia Cira RUBINO	10/02/1955	San Giorgio Ionico (Taranto)
108.	Adamaria SANTILLI	04/08/1968	Taranto
109.	Alessandro SCAPATI	13/04/1981	Taranto
110.	Antonio SCARCIGLIA	10/10/1960	Taranto
111.	Antonio SEMITAI	23/05/1947	Leporano (Taranto)
112.	Roberto SIGNORELLA	09/08/1960	Taranto
113.	Antonella STRADA	03/09/1979	San Marzano di San Giuseppe (Taranto)
114.	Vincenza TAGARELLI	25/10/1963	Taranto
115.	Carlo TAGARIELLO	23/06/1935	Taranto
116.	Mario TAGARTELLI	29/06/1978	Taranto
117.	Cataldo TALAMO	16/02/1967	Taranto
118.	Emma TARQUINIO	29/05/1955	Taranto
119.	Corrado TERRACCIANO	12/02/1931	Taranto
120.	Laura TERRACCIANO	02/01/1935	Taranto
121.	Fabiana TERRACCINA	21/03/1984	Taranto
122.	Pasquala TODISCO	05/12/1959	Taranto
123.	Santa Maria TOMASELLI	22/03/1948	Taranto
124.	Christian VALENTE	15/02/1996	Taranto

N°.	Nome COGNOME	Data di nascita	Luogo di residenza
125.	Ciro VALENTE	14/07/1965	Taranto
126.	Cinzia ZANINELLI	16/03/1959	Taranto
127.	Donatella ZANINELLI	26/08/1955	Taranto
128.	Maria Crocifissa ZITO	04/09/1965	Fragagnano (Taranto)
